

COMUNE DI MILLESIMO
Provincia di Savona

Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo economico anno 2025
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL 16 novembre 2022 in merito alla costituzione e all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2025

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con Determinazione del Responsabile del Servizio n.34 del 27/05/2025 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 – art.79 comma 6 CCNL 22/11/2023	114.099,79
Risorse stabili escluse dal limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 – art.67 comma 2 CCNL 21/05/2018 e articolo 79 comma 1 lettera b) e d) CCNL 22/11/2023	20.868,11
1.Risorse variabili soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 – art.79 comma 2 lettera b) CCNL 22/11/2023	6.454,92
Risorse variabili non soggette al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	1.710,49
Totale Fondo	143.133,31

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 134.967,90.

Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16 novembre 2022 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO	€ 111.976,06
€ 83,20 per n. 31 dipendenti presenti al 31.12.2015	€ 2.579,20
maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali	€ 5.152,80
importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 28 dipendenti	€ 2.366,00
maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali	€ 4.984,72
Ria – assegni ad personam compresa 13^	€ 2.123,73
quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a copertura dell'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - n.7 dipendenti B3 e numero 0 dipendenti D3	€5.840,11
Supero fondo 2016	-54,72
TOTALE FONDO STABILE	134.967,90

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Incremento 0,22% monte salari 2018 CCNL 16 novembre 2022 art. 79 comma 3	€ 782,40
Risorse fisse residue non utilizzate anno 2024	€ 928,09
fino ad un massimo dell'1,2% monte salari anno 1997	€6.454,92
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 8.165,41

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

L'art.1 comma 456 della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27.12.2013), testualmente recita "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La Ragioneria Generale dello Stato, riguardo al precedente comma, ha emanato una Circolare, la n.20 del 08/05/2015 che dà istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015. In tale Circolare si chiarisce che il taglio da operare è uguale a quello effettuato nel 2014 per effetto della diminuzione di personale ma nella quantificazione del fondo 2015 vanno ricomprese quelle risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) non inserite nel 2014 in quanto facenti parte delle risorse extra limite 2010.

Per l'anno 2016 l'art.1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che l'ammontare complessivo del salario accessorio:

- Non può essere superiore all'importo del 2015
- Va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile in base alla normativa vigente

La deliberazione n.367/2017 Enti locali Sezione Regionale controllo Lombardia ha dato interpretazione all'art.1 comma 236 legge 208/2015. In tale deliberazione i Magistrati hanno chiarito che il personale da prendere in considerazione per la quantificazione al 31.12.2016 è quello potenzialmente assumibile (e non effettivamente assunto).

A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1 comma 236 della legge 208/2015 (di cui sopra) è stato abrogato dal comma 2, art.23 del Decreto Madia (Decreto Leg.vo 25.05.2017, n.75). Lo stesso comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

L'art.33, D.L. 30 APRILE 2019, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N.58 (c.d. Decreto Crescita),

al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". La nuova normativa di cui trattasi introduce pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente.

Per forza di tale disposizione, le operazioni da compiere per definire il nuovo limite al trattamento accessorio così calcolato possono essere riassunte nei seguenti passaggi:

- stabilire il valore assoluto del fondo 2016 che è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 (e sarà utilizzato soltanto in tale caso);
- determinare il valore assoluto dell'ammontare del trattamento accessorio del 2018;
- riconoscere il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020;
- dividere il trattamento accessorio del 2018 per il numero dei dipendenti al 31.12.2018 (si determina così il valore medio pro-capite);
- salvo in caso di riduzione di personale per cui si farà riferimento al fondo 2016, dal 2019 in poi, si farà riferimento al valore medio pro-capite;

Considerato quanto sopra:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2025 ; con determina n. 34 del 27/05/2025 è stato costituito il fondo 2025;

- tra le risorse stabili escluse dal limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono state inserite, ai sensi dell'art. art. 67, comma 2, lettera a) e b) e del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 79, comma, lettera b) e d) i seguenti importi:

2.579,20 €: PARI A € 83,20 per n. 31 dipendenti presenti al 31.12.2015;

5.152,80 €: PARI A maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali ;

2.366,00 € :PARI A importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 28 dipendenti;

4.984,72 €: PARI A maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali;

5.840,11 €: PARI A differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a copertura dell'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - n.7 dipendenti B3 e numero 0 dipendenti D3.

In applicazione del citato D.Lg.vo 75/2017, le voci soggette al limite che compongono il fondo 2025 sono rimaste invariate ad esse sono state aggiunte le risorse stabili escluse dal limite art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e previste dall'art.67 comma 2 CCNL 21/05/2018) e del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 79, comma, lettera b) e d) nella seguente misura:

RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 D.LGS. 75/2017 E PREVISTE DALL'ART.67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018	
€ 83,20 per n. 31 dipendenti presenti al 31.12.2015	€ 2.579,20
maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali	€ 5.152,80
importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 28 dipendenti	€ 2.366,00
maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali	€ 4.984,72

differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a copertura dell'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - n.7 dipendenti B3 e numero 0 dipendenti D3	€ 5.840,11
---	------------

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite art.23 D.lgs 75/2017	114.099,79
Risorse stabili non soggette al limite art.23 D.lgs 75/2017	20.868,11
Risorse variabili	6.454,92
Risorse variabili non soggette al limite art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	1710,49
Totale	143.133,31

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 67.870,00 relative a:

Descrizione	Importo
CCNL 22/11/2022 art.80, c.1 primo periodo - costi differenziali progressioni economiche storiche	46.900,00
Costo ex progressioni economiche ora differenziali stipendiali	10.610,00
CCNL 22/11/2022 art.80, c.1 primo periodo - costi indennità di comparto	9.960,00
Articolo 15, comma 3- CCNL 16 novembre 2022- APRR passaggio tra categorie	400,00
TOTALE	67.870,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 45.248,56 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	4.000,00
Indennità di condizioni lavoro – CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera c)	4.500,00
Indennità di servizio esterno	300,00
Indennità specifiche responsabilità CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera e)	21.225,00
Premi correlate alla Performance organizzativa (60% del Totale destinato ai premi per la performance)) CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera a)	8.013,56
Nuovi differenziali Stipendiali finanziati con risorse stabili, da attribuire al personale sulla base dei criteri definiti dall'art 7 del CCDI del 10/11/2023	7.210,00
TOTALE	45.248,56

Eventuali economie che si dovessero registrare nel corso dell'anno relativamente agli istituti sopra indicati e nello specifico: ex condizioni di lavoro, indennità servizio esterno, indennità specifiche responsabilità, confluiranno nelle disponibilità da destinare alla produttività anno 2025.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Rimangono da regolare risorse per € 30.014,75. Tale voce non viene considerata per incapienza risorse a bilancio di tale importo.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate direttamente dal contratto integrativo	67.870,00
Somme regolate specificamente dal contratto integrativo	45.248,56
TOTALE	113.118,56

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

voce non presente

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano ad € 134.967,90, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, reinquadramento) ammontano ad € 67.870,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Tutte le altre indennità e i compensi incentivanti ammontanti complessivamente ad € 45.248,56, sono imputabili sulle disponibilità residue del fondo fisso e sul fondo variabile.

- b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e pertanto nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

- c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):

Per l'anno 2025 è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Lo schema di CCDI/2025 prevede nuove progressioni economiche orizzontali per € 7.210,00

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2016:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2025
Risorse stabili soggette al limite art.23 comma 2 D.lgs. 75/2017	111.796,00	114.099,79
Risorse stabili non soggette al limite art.23 comma 2 D.lgs. 75/2017 – art.67 comma 2 ccnl 21/05/2018		20.868,11
Risorse variabili non soggette al limite		1.710,49
Risorse variabili soggette a limite	6.455,00	6.454,92
Totale	118.251,00	143.133,31

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione:

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate previste nell'ipotesi di contratto e i relativi oneri riflessi sono stati previsti negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2025, precisamente sul capitolo 1900164, escluso le indennità di comparto, le indennità specifiche responsabilità e le progressioni economiche, già precedentemente contrattate che sono imputate ai capitoli di spesa del personale, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica che il limite di spesa del Fondo risulta rispettato:

Il Fondo dell'anno 2025 risulta quantificato nel rispetto del D. Lg.vo 75/2017.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo di cui alla determinazione n° 34 del 27.05.2025 come specificato al punto 3, trova copertura sul capitolo 1900164 e sui capitoli di spesa relativi al personale del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025.

Conclusioni

Si provvederà, come previsto dall'art.40 bis del D.Lgs. 165/2001, a pubblicare il CCDI definitivamente siglato e la presente relazione sul sito web del Comune, nella sezione trasparenza.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE e FINANZIARIO

Dott.ssa Rosella Bruno